

“Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione” – (Atto n. 1122).

PROPOSTA DI EMENDAMENTI ANAAO ASSOMED

1) RIAfferMAZIONE DEL RUOLO E SPECIFICITA' DELLA DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA

L'articolo 1 del disegno di legge in esame, contiene deleghe al Governo per la riforma del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. La delega è diretta a coordinare le disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa anche attraverso l'elaborazione di testi unici mediante modifiche non solo al testo unico sul pubblico impiego ma anche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 testo che contiene le disposizioni sulla dirigenza sanitaria.

In particolare il comma 4 esplicita che le disposizioni della legge si applicano, in quanto compatibili e ferma restando la specificità dei rispettivi ordinamenti, anche al personale dei comparti dell'istruzione, della ricerca e della sanità.

Riteniamo opportuno in premessa chiarire fin da subito, che nessuna modifica del testo unico sul pubblico impiego (ivi comprese le ultime modifiche apportate di recente con il d.lgs. 150 del 2009, con la legge 7 agosto 2015, n. 124 e i successivi decreti delegati,) ha potuto incidere sulla perdurante specialità della disciplina della dirigenza medica ed in particolare sugli articoli 15 e ss. Del d.lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.s.m.i. (in particolare il comma 2 dell'articolo 15 recita *“La dirigenza sanitaria è disciplinata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto”*).

Ribadiamo pertanto sul punto che qualsiasi modifica ai testi sul pubblico impiego sono direttamente ed immediatamente applicabili alla sola dirigenza statale, ponendo tale decreto per le altre dirigenze solo principi cui adeguarsi nel rispetto della propria autonomia regolamentare e statutaria e salve appunto le rispettive discipline speciali. Pertanto allo stato dell'arte le disposizioni di cui al d.lgs. 165/2001 e s.s.m.i. risultano

applicabili alla dirigenza del SSN solo e soltanto qualora operino espresso riferimento a detta dirigenza ovvero non siano derogate dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 502/1992 che, in quanto speciale, deve ritenersi non abrogata da quella sia pur sopravvenuta "generale".

In considerazione proprio del fatto che la specialità della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale vada intesa non in senso squisitamente normativo ma ontologico, in quanto il sistema sanitario non è un sistema nel quale si può "entrare" con strumenti che si dimostrano efficaci per i "ministeriali" (ambiti in cui la produttività si misura dal numero di pratiche espletate o dalla quantità di lavoro), ma al contrario è un sistema in cui il "valore in gioco" è la salute dei cittadini, bene costituzionalmente garantito e dove anche la peculiarità è determinata dalla stessa natura del rapporto di lavoro del dirigente che ha una autonomia decisionale con due limiti: il primo costituito dal rapporto con i Direttori Generali, l'altro dal rapporto di natura etica e deontologica con il paziente.

Peraltro se non si salvaguardasse la specificità del ruolo della dirigenza medica e sanitaria, il rischio in cui si verrebbe ad incorrere sarebbe che l'indicazione degli obiettivi di risultato e le modalità di valutazione siano quasi esclusivamente concentrati su parametri di natura quantitativa e quando si parla di salute non si può mettere questo elemento al primo posto, altrimenti commetteremmo un grave errore: orienteremmo la politica sanitaria su criteri di produzione di prestazioni criterio antitetico con l'obiettivo del sistema sanitario che intende, invece, produrre salute.

Alla luce delle suesposte considerazioni, riteniamo che sia opportuno procedere ad un riconoscimento pieno del ruolo e della specificità della dirigenza medica e sanitaria.

Proponiamo pertanto il seguente emendamento:

PROPOSTA DI EMEDAMENTO:

All'articolo 1, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma 4bis: *"All'articolo 15, comma 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. La dirigenza sanitaria è disciplinata dal presente decreto. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni"*

2) MOBILITA': IL NULLAOSTA

Già la legge 124/2015 all'articolo 11, c. 1 lettera f) prevedeva l'emanazione di decreti legislativi in materia di mobilità della dirigenza pubblica individuando dei casi e delle condizioni nei quali non è richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza. Tali decreti non sono mai stati attuati.

Pertanto in riferimento alla riproposizione del tema sulla mobilità, (articolo 5, comma 2 lettera a), si ribadisce la necessità, fermo restando l'obbligo di permanenza previsto dall'articolo 35 comma 5-bis del d.lgs. 165/2001, di eliminare il *"previo assenso delle amministrazioni di appartenenza"*, facendo pertanto rivivere la normativa contrattuale che non pone quale condizione per la mobilità il nullaosta dell'Azienda di provenienza : *"il nullaosta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di tre mesi"*.

Pertanto occorre una modifica del seguente tenore

PROPOSTA DI EMENDAMENTO:

All'articolo 5, comma 2, lettera a) in finale aggiungere il seguente capoverso *"individuare i casi e le condizioni nei quali non è richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza sanitaria e professionale, tecnica ed amministrativa del SSN"*.

3) MODIFICA DELL'ARTICOLO 23 DEL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75

Il rinnovo dei contratti di lavoro del pubblico impiego non può prescindere dal ripristino delle risorse previste dai vigenti contratti di lavoro per la remunerazione dell'incremento della produttività e dell'efficienza nonché per la valorizzazione del merito e del disagio lavorativo; diversamente non potrebbe avere luogo di fatto un'efficace contrattazione decentrata sui luoghi di lavoro. L'articolo 23 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, però, impedisce di fatto di recuperare risorse determinate dai pensionamenti per riutilizzarle al fine di incrementare l'efficienza lavorativa, premiare le migliori professionalità e compensare i lavori più disagiati.

Occorre superare il tetto fissato dall'art. 23 del D. Lgs. 75/2017.

Si fa presente che il d.lgs. 75/2017 non è una legge di bilancio e pertanto non prevedeva coperture o risparmi collegati. Pertanto la modifica proposta non determina effetti finanziari.

Il d.lgs. 75/2017 ha chiaramente un carattere temporaneo che l'attuale dispositivo non specifica, rischiando di perdurare nel tempo, cosa che avviene da due anni.

La norma in questione inoltre dichiara che le risorse ottenute con l'applicazione del tetto sono finalizzate all'armonizzazione. È un dato di fatto che tale armonizzazione si è trasformata in un taglio radicale senza prevedere il riutilizzo delle risorse. La norma sta già determinando notevole contenzioso che paradossalmente determina maggiori oneri per la finanza pubblica.

La proposta emendativa è nel rispetto dell'articolo 7 "Disposizioni finanziarie" del ddl 1122, in quanto non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica ma si limita alla corretta allocazione delle risorse già esistenti dalla parte fondamentale a quella accessoria del monte salari.

TESTO Articolo 23 del d.lgs. 75/2017

Salario accessorio e sperimentazione

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO:

“All'articolo 23 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 è inserito il seguente comma 2-bis:
“Il limite determinato al comma precedente al 31 dicembre 2016 cessa con la stipula dei CCNL relativi alla tornata contrattuale 2016-2018. I contratti collettivi nazionali definiscono l'utilizzo della RIA dei cessati negli anni 2017-2018 ai fini dell'armonizzazione di cui al comma 1.”